

RIFLESSIONI SULLA SINDACABILITA' DELL'ATTINENZA DELLA SCELTA AMMINISTRATIVA ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI

Stefano Glinianski

La recente sentenza della Corte di Cassazione 4283 del 21.02.2013¹, ripropone il delicato tema dei limiti alla sindacabilità da parte del giudice contabile dell'attinenza delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, oltre che alla verifica della compatibilità tra il fine pubblico che si intende conseguire da parte dell'amministrazione e il mezzo prescelto dalla stessa per farlo ove, evidentemente, siano utilizzate risorse pubbliche.

La Corte di Cassazione è giunta, a seguito di un iter giurisprudenziale complesso², alla conclusione per cui è demandata alla magistratura contabile tale verifica³.

Più precisamente, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che, ferma restando la possibilità per il giudice contabile di sindacare l'attinenza delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente in quanto, in tale ipotesi, non vi sarebbe alcuna invasione nel merito di scelte discrezionali, l'articolazione concreta dell'attività rientra nell'insindacabilità sancita dall'articolo 3, n. 1 lett. a) della Legge 639/1996, a meno che non risulti accertata una assoluta e incontrovertibile estraneità della stessa rispetto ai predetti fini.

Resta, tuttavia, da chiarire quando una determinata attività può ritenersi estranea rispetto ai fini ai quali è naturalmente preordinata una attività pubblica.

Per offrire una risposta all'interrogativo posto, che rappresenta solo l'occasione per una riflessione di più ampia e generale portata, in quanto diverse possono essere le declinazioni dell'agire amministrativo, sarà opportuno, a parere dello scrivente, che la “*relazione complessa*” tra il fine pubblico, la scelta amministrativa e il concreto comportamento attuativo della stessa sia oggetto da parte dell'interprete e, soprattutto, di coloro che con diverse funzioni vigilano sul corretto uso delle risorse finanziarie pubbliche, di una analisi attenta sicuramente a valutarne la coerenza, la razionalità e la non esorbitanza, ma senza incorrere nell'errore di decontestualizzare i singoli momenti in cui la stessa si articola.

Tanto al fine di evitare analisi interpretative che, magari incentrando l'attenzione solo su un singolo frammento di un'azione esecutiva di una più ampia articolazione decisionale, potrebbero condurre a decisioni non conformi ai normali criteri di imputazione della responsabilità con effetti, talvolta, perversi e non in linea con un corretto criterio di valutazione della liceità di un comportamento e una conseguente fondata imputazione della responsabilità per danno all'erario.

¹ La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283 del 21 febbraio 2013 affermando che colui che affida incarichi a professionisti esterni può rispondere di danno erariale se non dimostra una “oggettiva” impossibilità di potere affidare all'esterno tali incarichi, ha precisato che “*le scelte elettive degli amministratori, dovendo uniformarsi ai criteri di legalità e a quelli giuridici di economicità (ottimizzazione dei risultati in relazione alle risorse disponibili), di efficacia (idoneità dell'azione amministrativa alla cura effettiva degli interessi pubblici da perseguire, congruenza teleologica e funzionale) e di buon andamento, sono soggette al controllo della Corte dei Conti perché assumono rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa*”.

² Sul tema, cfr Cass. Sezioni Unite civili 33/01 del 29 gennaio 2001, Cass. n.6851 del 6 maggio 2003, Cass. Sezioni Unite sentenza n. 14488 del 29/9/2003, Corte di cassazione- Sezioni unite civili- sentenza n.7024 del 28 marzo 2006.

³ Ex plurimis, Corte dei Conti, sez. III appello, 7 gennaio 2003, n. 2 e Corte dei Conti, sez. Lombardia, 17.11.2003, n.1224.

